

02589-23



in materia di diffusione dei
procedimenti e provvedimento
emettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
LI disposto d'ufficio
Ei a richiesta di parte
imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Massimo Ricciarelli

Presidente

Sent. n. sez. -2442+

Orlando Villoni

U.P. 14/10/2022

Riccardo Amoroso

R.G.N. 20531/2022

Pietro Silvestri

Relatore

Ombretta Di Giovine

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste

avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste il 16/12/2021 nel
procedimento nei riguardi di (omissis) , nato a (omissis) ;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;

udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Alessandro Cimmino, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso;

udito l'avv. (omissis) difensore della parte civile (omissis)

che ha concluso chiedendo che il ricorso sia accolto con conseguente condanna
al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese;

udito l'avv. (omissis) difensore dell'imputato, che ha concluso chiedendo il
rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Trieste, riformando la sentenza emessa all'esito del giudizio
di primo grado, ha assolto (omissis) dal reato di maltrattamenti in famiglia e di
atti sessuali in danno della moglie (omissis)

La Corte ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni della persona offesa e non di rilevante valenza gli elementi di riscontro valorizzati invece dal Tribunale.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione quanto al giudizio assolutorio in relazione al solo reato di maltrattamenti.

Assume il Procuratore che la Corte avrebbe violato l'obbligo di motivazione rafforzata quanto alla valenza confermativa dei riscontri indicati dal Tribunale rispetto alle dichiarazioni della persona offesa; si fa riferimento: 1) alla decisione della persona offesa di abbandonare dopo 17 anni di convivenza la casa coniugale per trasferirsi insieme al figlio presso gli alloggi protetti messi a disposizione da un centro antiviolenza, piuttosto che invocare provvedimenti giudiziali in danno del marito, come invece avrebbe potuto fare ove la denuncia fosse stata "strumentale"; 2) alla relazione della operatrice del centro antiviolenza, (omissis) che avrebbe dato atto della diretta percezione dello stato di ansia e prostrazione psicologica vissuto dalla donna al momento dell'allontanamento dalla casa coniugale e nei mesi successivi e sul punto l'affermazione della Corte, secondo cui lo stato d'ansia sarebbe compatibile con la difficoltà di affrontare la rottura coniugale, sarebbe "fuori contesto" (così il ricorso); 3) alle dichiarazioni del figlio della coppia, che, in un primo momento ed in più occasioni, aveva confermato le violenze subite dalla madre, salvo poi modificare versione a seguito della ripresa della convivenza con il padre; una ritrattazione, si argomenta, asseritamente motivata dalla lettura delle accuse della madre di violenza sessuale, reputate sin dall'inizio false: assume il Procuratore che si tratterebbe di una ritrattazione indotta e, dunque, inattendibile e mendace nella parte in cui il teste ha accusato la mamma in dibattimento di averlo istruito sul contenuto delle dichiarazioni da rendere in sede di audizione protetta, tenuto conto, invece, che, in occasione di uno degli episodi - quello del 25 febbraio 2015- proprio il foglio aveva chiamato i servizi sociali che, a loro volta, avevano chiesto l'intervento dei Carabinieri.

Detto episodio sarebbe stato erroneamente derubricato dalla Corte come reciproco scontro all'interno della famiglia, senza tuttavia attribuire valenza alla iniziativa del figlio.

Non assumerebbe nemmeno rilievo l'assunto, valorizzato dalla Corte, secondo cui la donna avrebbe avuto consapevolezza della insostenibilità della propria condizione di convivenza solo dopo 17 anni di convivenza, trattandosi, si argomenta, di una evenienza non rara; né, invece, vi sarebbero dubbi sulla rilevanza di alcune condotte dell'imputato quali: a) la installazione di una telecamera come strumento di controllo; b) l'aver puntato un'arma scarica all'indirizzo della moglie.

Si aggiunge che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero conformi a quelle della teste (omissis) ex coniuge dell'imputato, che pure avrebbe descritto il carattere aggressivo e segregante di questi, ma negato di aver subito violenza sessuale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le Sezioni unite della Corte hanno evidenziato come l'obbligo della motivazione rinforzata si imponga per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna.

2.1. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare- quasi sempre- un unico complesso argomentativo.

Quanto all'obbligo di motivazione rinforzata - dunque, a prescindere dalla previsione del comma 3 bis dell'art. 603 cod. proc. pen.-, quando il giudice di appello deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ragione giustificativa di una sentenza deve spiegare "in modo rafforzato" perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assuma una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado (per tutte Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480; ma anche Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, in motivazione; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679).

Il tema è allora cosa debba intendersi per "motivazione rinforzata".

Si nota correttamente che una motivazione rinforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire alla "nuova" decisione la maggior solidità possibile.

Fare riferimento ad una "motivazione rinforzata" significa attendersi un apparato giustificativo più vincolato nelle sue cadenze e nei suoi passaggi argomentativi.

Il giudice deve costruire un impianto giustificatorio più robusto, più solido in relazione alle questioni che in quella materia ed in relazione al caso concreto di cui si occupa sono decisive per la correttezza logica e per la legittimità dell'accertamento penale.

Si tratta di un tema, quello della perimetrazione dei passaggi obbligati a cui è tenuto il giudice di appello, che involge tematiche centrali, quali quelle del ragionevole dubbio, dei lineamenti e delle finalità del giudizio d'appello, del principio del contraddittorio e della tendenziale cartolarità delle impugnazioni, della inesistenza di una regola in I ragione della quale, in caso di riforma in appello, si possa affermare che il giudizio del

secondo giudice sia per posizione "migliore", più corretto, più affidabile di quello del primo.

Mentre infatti la c.d. doppia decisione conforme, si nota acutamente in dottrina, porta in sé una valenza rassicurante sull'aspettativa che il processo si sia davvero avvicinato alla verità, l'esistenza di decisioni radicalmente difformi trasmette un messaggio asimmetrico perché lascia sullo sfondo un insoluto quesito decisivo, quello che attiene alla individuazione della decisione giuridicamente corretta tra le due difformi.

Si tratta di una questione rispetto alla quale l'ordinamento non ha una risposta generale e preventiva, ma predispone una serie di regole di garanzia che assolvono alla funzione di sterilizzare il rischio che con la seconda decisione si realizzino effetti regressivi rispetto alla prima sentenza, ormai riformata.

Questo spiega l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare una sentenza - di assoluzione o di condanna-, adotti una "motivazione rafforzata".

Dunque, si fa notare, "il giudice di seconde cure che intenda mutare (integralmente o parzialmente) la decisione di primo grado deve partire dalla sua motivazione e ad essa fare ritorno mentre rivaluta l'intera vicenda".

Il ragionamento del giudice d'appello deve svilupparsi sulla sentenza impugnata perché esiste "un nesso di stretta relazione tra la quantità e la qualità delle ragioni espresse nella motivazione del giudice con la quantità e la qualità degli argomenti e delle ragioni espresse dall'impugnante, e, di conseguenza con il dovere di motivazione rafforzata del giudice di appello nel caso in cui decida di riformare la decisione impugnata".

Assolvere l'obbligo di motivazione rafforzata significa: a) dimostrare di avere compiuto un'analisi stringente, approfondita, piena del provvedimento impugnato; b) spiegare, anche in ragione dei motivi di impugnazione e del perimetro cognitivo devoluto, perché non si è condiviso il *decisum*; c) chiarire quali sono le ragioni fondanti - a livello logico e probatorio - la nuova decisione assunta.

Nel riformare una sentenza è necessario dimostrare di aver esaminato tutti gli elementi acquisiti, di avere studiato la motivazione della sentenza di primo grado, di avere compiuto, sulla base del devoluto, un confronto argomentativo serrato con essa al fine di evidenziarne le criticità (cfr. Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679) per poi procedere a formare una nuova struttura motivazionale che non si limiti ad inserire in quella argomentativa del primo giudice mere notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, ma riesami il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua deliberazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e



compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. U., n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci Rv. 191229)

Il giudice d'appello deve "delineare le linee portanti del proprio, alternativo ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento" (Sez. 2, n.57765 del 20/12/2018, non massimata; cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 dell'08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617; Sez. 6, n. 2004 del 16/01/2019, non massimata in cui si parla di un "obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza del primo giudice, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da una completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati").

Il ribaltamento dello statuto decisorio in sede di gravame deve fondarsi non su una critica tra giudici posizionati "orizzontalmente" rispetto allo stesso materiale di prova, ma nella diversa prospettiva dell'accertamento di un "errore" di giudizio che il giudice dell'impugnazione ritiene che il giudice di primo grado abbia commesso alla luce delle circostanze dedotte dagli appellanti ed in funzione dello specifico tema devoluto.

Ad una plausibile ricostruzione del primo giudice, non può, come detto, sostituirsi semplicemente un altrettanto plausibile - ma diversa - "ricostruzione operata in sede di impugnazione; la sentenza di appello deve necessariamente misurarsi con le ragioni addotte a sostegno del *decisum* dal primo giudice e porre criticamente in evidenza gli elementi, in ipotesi, sottovalutati o trascurati, e quelli che, al contrario, risultino inconferenti o, peggio, in contraddizione, con la ricostruzione di fatti e della responsabilità poste a base della sentenza appellata" (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. n. 261327; si tratta di principi poi recepiti da Sez. U, n. 14800 del 12/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; in senso conforme, Sez. 4, n. 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Seq 3, n. 46455 xel 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 4, n.4222, del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948).

2.2. L'obbligo di motivazione rafforzata assume un contenuto argomentativo diverso e contorni specifici a seconda che il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condanni o assolva.

Il tema attiene al rapporto tra motivazione rafforzata e principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Mentre infatti per pronunciare nel giudizio di appello una sentenza di condanna a fronte di una pronuncia assolutoria in cui sia emerso un dubbio ragionevole, è necessario

rimuovere il dubbio con un ragionamento che ne dimostri l'infondatezza ovvero l'inesistenza, nel caso, come quello di specie, di sentenza di assoluzione che riformi una precedente sentenza di condanna, nonostante l'obbligo di motivazione rafforzata, è in realtà sufficiente argomentare in positivo, nel senso che è necessario e sufficiente rappresentare l'esistenza del dubbio ragionevole.

Si è condivisibilmente notato come, mentre nel caso di riforma peggiorativa di una sentenza di assoluzione, il giudice di appello debba prima demolire il ragionamento probatorio culminato con la deliberazione del primo giudice e poi strutturare un proprio ragionamento che dimostri, al di là di ogni ragionevole dubbio, il fondamento della tesi opposta, in caso invece, di integrale riforma migliorativa di una sentenza di condanna il giudice di appello, seppur con una motivazione rafforzata- nel senso indicato, deve solo destrutturare il ragionamento del primo giudice, nel senso di configurare l'esistenza di un ragionevole dubbio che di per sé è destinato a destituire di fondamento la prospettiva accusatoria recepita dal primo giudice (sul tema cfr., Sez. 2, n. 41571, del 20/06/2017, Marchetta, in motivazione).

3. Sulla base di tali presupposti il ricorso rivela la sua strutturale inammissibilità per genericità.

La Corte di appello, dopo aver ricostruito i fatti e valutato le prove, ha assolto l'imputato dai gravi reati a lui contestati sulla base di due presupposti.

Il primo, assorbente, è la ritenuta inattendibilità della persona offesa sulla cui credibilità sono stati avanzati serissimi dubbi; il secondo attiene alla capacità dimostrativa degli elementi di conferma alle dichiarazioni accusatorie della donna, anch'essi ritenuti non decisivi.

Rispetto a tale quadro di riferimento, il ricorso è sostanzialmente silente quanto al tema fondante della intervenuta assoluzione, quello, cioè, della inattendibilità della persona offesa, essendosi limitato il ricorrente, che non ha nemmeno contestato l'assoluzione per il reato di atti sessuali, a dare una lettura alternativa, rispetto a quella fornita dalla Corte di appello, di una serie di circostanze, che, a suo dire, avrebbero una valenza confermativa della attendibilità del dichiarato e della credibilità soggettiva della persona offesa.

E tuttavia, se è vero che l'accertata e non contestata inattendibilità della persona offesa quanto al reato di atti sessuali attiene a fatti formalmente autonomi rispetto a quelli posti a fondamento del reato abituale per cui si procede, è altrettanto vero, tuttavia, che le dichiarazioni ritenute inattendibili non hanno ad oggetto segmenti fattuali o reati del tutto scissi, sostanzialmente eterogenei, rispetto al fatto di maltrattamenti, perché quegli abusi sessuali, secondo la stessa prospettazione accusatoria recepita dal Tribunale anche attraverso il riconoscimento della continuazione

tra i reati, costituivano espressione del potere dell'imputato sulla donna e dello stato di soggezione in cui questa sarebbe stata "condotta".

Un fatto, quello di maltrattamenti, generale, diffusivo, che aveva portato l'imputato anche ad abusare sessualmente della donna.

Dunque, una inattendibilità, quella non contestata dal Procuratore ricorrente quanto al delitto di atti sessuali, che non aveva una sua limitata rilevanza perché colorava, seppur indirettamente, anche i fatti generali relativi al reato di maltrattamenti.

Nè è stato spiegato perché la stessa persona offesa, nonostante il grave giudizio di inattendibilità soggettiva rispetto al delitto di atti sessuali, dovrebbe invece ritenersi attendibile quanto al residuo reato, perché, cioè, il giudizio di inattendibilità sul più grave dei fatti posti a fondamento della prospettazione accusatoria - non slegato, come detto, dal contesto in cui i maltrattamenti in famiglia sarebbero maturati - non avrebbe una capacità diffusiva generalizzata.

Rispetto all'affermata inattendibilità della persona offesa, il ricorso, come detto, si limita a prospettare vizi di motivazione sulla valutazione probatoria di singole circostanze ovvero delle "altre" fonti di prova, ma è strutturalmente generico rispetto al tema costitutivo del processo.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022.

Il Consigliere estensore

Pietro Sisti

Il Presidente

Massimo Ricciarelli

Deperitnte in Cancellieri*

20 GEN 2023
oggs, PTA
Il Funzionario delegato ZIM
DOMESTIC VIOLENCE